



## **STUDIO LEGALE**

AVV. ETTORE VOLPE - AVV. VINCENZO MARTE - AVV. PIERLUIGI  
FAUZIA  
VIA A. PASCULLI, 12 - 90138 PALERMO  
TEL./FAX 091.651.64.44

### **TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE**

#### **RICORSO PER L'APERTURA DI PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA**

#### **EX ART. 268 E SS. CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA**

Per la sig.ra **Antonia Maria Assunta Greco** (GRCNNM59M54A546M), nata a Bagheria il 14/08/1959 ed ivi residente in Via Franco Tempra, rappresentata e difesa dall'Avv. Ettore Volpe (VLPTTR84C23G273G), ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Palermo, via A. Pasculli n.12, giusta procura rilasciata su foglio separato e da considerarsi apposta in calce al presente atto (Pec: [ettorevolpe@pec.it](mailto:ettorevolpe@pec.it); fax: 091.651.64.64)

#### **PREMESSO CHE**

In ragione della condizione di sovraindebitamento incolpevole nella quale versa la Sig.ra Greco, con istanza depositata ai sensi dell'art. 15 – comma 9 – della Legge 3/2012, si richiedeva all'Organismo di composizione della crisi la nomina di un professionista ai fini dell'assolvimento dei compiti e delle funzioni attribuiti dalla succitata legge agli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento. L'ill.mo Tribunale di Termini Imerese, in accoglimento della predetta istanza, provvedeva alla nomina del Professionista indicato nella persona dell'Avv. Giovanni Rizzo (provvedimento del 26.01.2022, procedimento n. RG 61/2022).

Instaurato un proficuo confronto e colte le osservazioni del Gestore nominato, si ritiene dunque di poter formulare la seguente domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio ex art. 268 e s.s. del Codice della Crisi.

Onde ottemperare al provvedimento emesso dalla S.V. in data 14.02.2024 è stato effettuato un aggiornamento dei dati quanto all'attivo liquidabile del patrimonio della suddetta ricorrente.

### ***I. Sui requisiti di ammissibilità***

In via preliminare si evidenzia la sussistenza dei requisiti di ammissibilità alla procedura, quali previsti dall' art. 268 Codice della Crisi, ed in particolare, la proponente:

- a)** come si avrà modo di esporre, versa in stato di sovraindebitamento inteso quale stato di crisi od insolvenza del debitore di cui alla lettera c) dell'art. 2 del Codice della Crisi;
- b)** è qualificabile come "consumatore" ai sensi della lettera e) dell'art. 2 del Codice della Crisi;
- c)** non è soggetta a procedure concorsuali;
- d)** non ha fatto domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del Codice della Crisi;
- e)** non ha già beneficiato dell'esdebitazione;
- f)** non ha fatto ricorso abusivo al credito;

### ***II. Dati personali – indicazione delle cause del sovraindebitamento e della diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni***

Il nucleo familiare della ricorrente è composto, oltre che dalla stessa, dal marito, Barone Giuseppe, e dalla figlia Claudia, attualmente in cerca di prima occupazione. Faceva parte del nucleo familiare anche la madre della sig.ra Greco, poi resasi economicamente indipendente in quanto percettrice di pensione di invalidità-reversibilità del defunto marito. In data 30.10.2022 è, tuttavia, deceduta anch'ella.

Attualmente la ricorrente svolge attività lavorativa presso il Comune di Bagheria alle dipendenze del Corpo di Polizia Municipale con la qualifica di Ispettore Capo ed ha un reddito medio mensile di euro 1.907,62, come risulta dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2022.

Le cause della crisi possono imputarsi essenzialmente ad una diminuzione del reddito familiare ed al cospicuo incremento dei costi familiari concomitante con la crescita e le esigenze di studio delle figlie.

In particolare, il coniuge dell'istante, sino al 2017, anno in cui trovava impiego definitivo con contratto a tempo indeterminato come assistente amministrativo presso l'istituto L. Sturzo di Bagheria, ha vissuto un lungo periodo di precariato nel mondo della scuola, condizione che gli impediva di dare certezza e continuità all'apporto reddituale mensile. Frattanto, la crescita delle figlie imponeva la necessità di far fronte a spese per il loro percorso formativo e scolastico. Per tali ragioni, a partire dal 2014, la sig.ra Greco trovava come unica soluzione quella di rivolgersi ad intermediari finanziari al fine di ottenere la liquidità necessaria per soddisfare le esigenze familiari.

In queste decisioni, peraltro, ella trovava supporto nella figura del padre che la aiutava di fatto nel pagamento di parte dei debiti e ciò le ha consentito per un lungo periodo di tempo di essere sempre *in bonis* non registrando mancati o ritardati pagamenti. Tuttavia, la morte del padre, avvenuta nei primi mesi del 2017, faceva venire meno questa possibilità e ciò portava ad accumulare diverse sofferenze che hanno avuto come effetto da parte delle finanziarie e dalle banche la risoluzione dei contratti con l'inevitabile richiesta del pagamento in un'unica soluzione dell'intero debito residuo. Neppure la ritrovata stabilità economica del marito riusciva ad evitare la deriva economica che nel frattempo era maturata e cristallizzata con la risoluzione dei contratti di finanziamento da parte degli enti creditori.

In ultimo, la perdita della madre, oltre al grave impatto emotivo, faceva venir meno anche l'ulteriore apporto dato dalla pensione di reversibilità dalla stessa percepita.

Tutto ciò ha influito negativamente sulla situazione finanziaria della Sig.ra Greco, creando non poche difficoltà nell'assolvimento dei propri impegni e di quelli familiari.

Si evidenzia, inoltre, che lo stato di bisogno in cui operava l'odierna istante, era conosciuto dagli istituti Finanziatori. È, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario.

Nella fattispecie quindi, sembrerebbe non essere stato valutato correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario che, al comma 1, recita: "*Prima della conclusione del*

*contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”.*

La disposizione deve inoltre essere posta in relazione anche al 5° comma dell’art. 124 t.u.b. il quale prevede che gli istituti finanziari hanno l’obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento *“adequati in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria”.*

Dunque, in questo caso l’istituto erogatore era a conoscenza dello stato di difficoltà finanziaria del richiedente che, in stato di sovraindebitamento, agiva in evidente stato di bisogno riconducibile alla pura sopravvivenza del proprio nucleo familiare.

Ad ogni modo, i finanziamenti richiesti e concessi dai vari istituti finanziari hanno generato nel tempo illusori effetti positivi che viceversa hanno poi inciso sulla liquidità corrente e portato la debitrice in uno stato di sovraindebitamento irreversibile.

Ed infatti, si può ragionevolmente ritenere che le società finanziarie per il credito al consumo abbiano continuato ad erogare somme senza una approfondita istruttoria e una esauriente valutazione preventiva economica e finanziaria sulla sostenibilità di tali obbligazioni in capo alla Sig.ra Greco in rapporto alla sua capacità reddituale, patrimoniale e finanziaria.

Peraltro, con espresso riferimento ai contratti di mutuo contro cessione del quinto dello stipendio, la stessa Banca d’Italia, nella prefazione agli orientamenti di vigilanza sulla cessione del quinto dello stipendio del 27.03.2018, ha affermato che *“comportamenti impropri rilevati tra gli operatori del comparto, con riflessi per clientela per lo più fragile, hanno indotto la Banca d’Italia a intervenire con due comunicazioni al sistema già nel 2009 e 2011. L’attività di controllo più recente e il confronto con il mercato di aprile 2016 hanno messo in evidenza il permanere di criticità nel settore e nei comportamenti verso clienti, che incidono sul livello e la struttura dei costi, sia per le prime erogazioni sia, soprattutto, nei casi assai*

*frequenti di rinnovo delle operazioni (non sempre rispondenti a reali esigenze finanziarie del cliente). Tra le cause, vi sono condotte*

*opportunistiche di alcuni operatori e delle reti collocatrici”.*

Sempre la Banca d'Italia, e con il medesimo documento mosso proprio dalla necessità di intervenire come argine per le condotte improprie e scorrette dei finanziatori, afferma a più riprese che:

- *“La Vigilanza ha riscontrato che non sempre gli intermediari conducono una adeguata valutazione del merito di credito del prenditore, spesso sostituita dalla valutazione della posizione finanziaria del datore di lavoro”* (Cfr. Sez. I par. 1);
- *“Prima della conclusione del contratto di CQS, l'intermediario finanziatore effettua una valutazione del merito di credito del cliente sulla base di informazioni adeguate, anche fomite dal cliente stesso e integrate se del caso consultando una banca dati pertinente. La presenza delle garanzie previste nel contratto di CQS non esime dalla necessità di valutare il merito di credito del cliente, anche nel caso in cui i crediti o i contratti siano destinati a essere ceduti”* (Sez. I par. 2). Nella nota a piè di pagina è poi espressamente affermato che la piena vincolatività per i contratti *de quo* del disposto di cui al richiamato art. 124 bis TUB.
- *“Nel valutare il merito creditizio del cliente, gli intermediari tengono conto anche del rischio di uno stato di indebitamento eccessivo pure in occasione di operazioni di estinzione anticipata e rinnovi, soprattutto quando queste avvengono in prossimità del termine minimo di legge”* (Sez. I par. 3);
- *Sono state segnalate condotte volte a vincolare il cliente alla stipula di una nuova operazione anche prima che siano decorsi i termini normativamente previsti e fra queste condotte rientra la prassi di concedere prestiti personali, erogati in anticipo rispetto al momento in cui sarà possibile il rinnovo della CQS. (...). Si ritiene elusivo della normativa vigente accordare credito per favorire l'estinzione dell'operazione in corso prima del termine minimo di legge, funzionale alla successiva stipula di un nuovo contratto di CQS. Gli intermediari devono evitare qualunque condotta - anche posta in essere con l'intervento di terzi - che porti al risultato vietato dalla legge o si traduca in una limitazione della possibilità per il cliente di valutare, una volta maturati i termini, la convenienza a rinnovare il*

*finanziamento e le condizioni proposte.*

*Resta ovviamente ferma la necessità di rispettare le riserve di attività per la concessione del credito.*

Si evidenzia, inoltre, che non si sono rilevate spese qualificabili come eccessive, voluttuarie e sproporzionate rispetto alla capacità economico-finanziaria della Sig.ra Greco.

### ***III. Dettaglio esposizione debitorie (elenco creditori)***

**Le obbligazioni oggi pendenti a carico dell'istante sono le seguenti:**

- 1) Debito nei confronti di Futuro Spa per contratto di cessione del quinto dello stipendio n. 659629 stipulato in data 31.05.2018 del valore originario di euro 33.660,00 che prevede il pagamento di n. 120 rate da euro 330,00.  
Il debito residuo (capitale residuo come da piano di ammortamento) al mese di luglio 2023 è pari ad euro 16.380,36.
- 2) Debito nei confronti di Santander Bank Spa per contratto di delegazione del quinto dello stipendio stipulato in data 13.09.2019 del valore originario di euro 47.640,00 che prevede il pagamento di n. 120 rate da euro 397,00. Il debito residuo riferito al mese di luglio 2023 è pari ad euro 6.119,19.
- 3) Debito nei confronti di Agos Ducato per prestito personale n. 05563184 stipulato in data 21.11.2016 del valore originario di euro 2.788,80 e che prevede il pagamento di n.36 rate da euro 89,00. Il debito residuo è pari ad euro 3.916,40 di cui euro 1.869,40 in sorte capitale residuo ed euro 2047,00 per n. 23 rate scadute e non pagate.
- 4) Debito nei confronti di Banca Intesa San Paolo Spa per prestito personale n.3227270 del valore originario di euro 4.928,36 stipulato in data 16.11.2016 e che prevede il pagamento di n. 120 rate da euro 70,48. Il debito residuo attuale e parti ad euro 5.550,63 di cui euro 1689,12 in sorte capitale residua ed euro 3869,01 per n. 24 rate scadute e non pagate.
- 5) Debiti nei confronti di Unicredit banca per n. 3 contratti di prestito personale:
  - contratto il n. 6529570 del valore originario di euro 11.008,00 stipulato in data 21.10.2015. Valore del debito come risulta da estratto conto a sofferenza dal 04.12.2018 al 28.06.2019 euro 9.307,47.

- Contratto n. 6639361 del valore originario di euro 11.008,00 stipulato in data 21.12.2015. Valore del debito come risulta da estratto conto a sofferenza dal 04.12.2018 al 28.06.2019 euro 9.231,18.
- Contratto n. 7075788 del valore originario di euro 5.200,00 stipulato in data 06.07.2016. Valore del debito come risulta da estratto conto a sofferenza dal 04.12.2018 al 28.06.2019 euro 5.989,88

Unicredit attraverso la società di recupero crediti MB Credit Solution, che opera quale mandataria, ha stipulato piano di rientro per tutti e tre i contratti per un totale di euro 19.417,92 prevedendo pagamenti rateali con decorrenza dal 30.01.2020 al 30.12.2029 come segue:

- n. 18 rate da euro 236.31 dal 30.01.2020 al 30.06.2021
- n. 25 rate da euro 239.22 dal 30.07.2021 al 30.07.2023
- n.38 rate da euro 241.68 dal 30.08.2023 al 30.09.2026
- n.39 rate da euro 238,72 al 30.12.2026 al 30.12.2029

MB Credit Solution spa ha conferito il relativo alla società Revalea S.p.A., che con nota di precisazione del credito del 29.4.2023 ha precisato di essere creditore della suddetta sig. ra Greco del seguente importo:

- Euro 4.837,39, quale capitale residuo del finanziamento chirografario (prestiti al consumo) concesso da Banca Unicredit S.p.A. di cui € 166,37 per successivi interessi ed € 467,84 per spese.
- Euro 6.936,53 quale capitale residuo del finanziamento chirografario (conto corrente) concesso da Banca Unicredit S.p.A. di cui € 157,08 per successivi interessi ed € 815,40 per spese.
- Euro 9.501,74 quale capitale residuo del finanziamento chirografario (prestiti al consumo) concesso da Banca Unicredit S.p.A. di cui € 319,27 per successivi interessi.
- Euro 9.373,13 quale capitale residuo del finanziamento chirografario (prestiti al consumo) concesso da Banca Unicredit S.p.A. di cui € 294,04 per successivi interessi.

6) Debito iscritto a ruolo presso l'Agente della Riscossione per euro 3.021,45.

- 7) Debito nei confronti di Ifis NPL Investing Spa, per euro 11.014,52, risultanti da ordinanza di assegnazione resa nel procedimento portante RG 856/2022 presso il Tribunale di Termini Imerese, conclusosi con ordinanza di assegnazione delle somme del 23.05.2023 (terzo pignorato il Comune di Bagheria). Il debito residuo ammonta ad euro 4.979,22 oltre a spese di procedura e agli interessi come liquidati in ordinanza di assegnazione, per un totale di euro 8.668,18.

#### ***IV. Dati reddituali***

La sig.ra Greco svolge attività lavorativa presso il comune di Bagheria alle dipendenze del Corpo di Polizia Municipale con la qualifica di Ispettore Capo ed ha un reddito annuo (risultante dalla Certificazione Unica 2023) pari ad euro 22.891,47, cui corrispondono entrate medie mensili pari ad euro 1.907,62.

Il coniuge, altro percettore di reddito in quanto occupato come assistente amministrativo presso l'istituto L. Sturzo di Bagheria, percepisce un reddito annuo di euro 15.170,00, comprensivo delle mensilità aggiuntive, cui corrispondono entrate medie per euro 1.264,16. La busta paga dello stesso è tuttavia gravata da trattenuta obbligatoria per euro 229,46.

| Dati reddituali storici |                    |                              |                           |                            |
|-------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Anno                    | Impiego Debitore   | Reddito netto annuo Debitore | Reddito nettototale annuo | Reddito nettomedio mensile |
| CU 2023                 | Comune di Bagheria | 22.891,47                    | 22.891,47                 | 1.907,62                   |
| 730/2022                | Comune di Bagheria | 23.253,00                    | 23.253,00                 | 1.937,75                   |
| 730/2021                | Comune di Bagheria | 19.528,00                    | 19.528,00                 | 1.627,33                   |
| 730/2020                | Comune di Bagheria | 20.424,00                    | 20.424,00                 | 1.702,00                   |
| 730/2019                | Comune di Bagheria | 22.800,00                    | 22.800,00                 | 1.900,00                   |
| 730/2018                | Comune di Bagheria | 20.685,00                    | 20.685,00                 | 1.723,75                   |
| 730/2017                | Comune di Bagheria | 21.372,00                    | 21.372,00                 | 1.781,00                   |

#### ***V. Condizione di sovraindebitamento***

Le spese di sussistenza del nucleo familiare sono quantificabili in complessivi euro 1.900,00 come da seguente tabella, sicché



ripartendo proporzionalmente le stesse con il coniuge in ragione delle rispettive entrate nette la quota a carico della sig.ra Greco può quantificarsi mensilmente in euro 1.100,00.

| Dettaglio spese                     | Media mensile  |
|-------------------------------------|--|
| Spese alimentari                    | 500,00   |
| Abbigliamento                       | 150,00   |
| Ricreazione e cultura               | 50,00  |
| Canone di locazione                 | 500,00   |
| Spese condominiali                  | 50,00  |
| Utenze energia elettrica            | 150,00   |
| Gas (bombole per stufe e cucina)    | 60   |
| Utenza telefonica fissa e internet  | 70,00  |
| Spese auto-moto e trasporti         | 150,00   |
| Telefoni cellulari                  | 30,00  |
| Servizi sanitari                    | 90,00  |
| Spese straordinarie non prevedibili | 100,00   |
| <b>TOTALE SPESE</b>                 | <b>1.900,00</b><br>(a carico della debitrice<br>euro 1.100,00) |

Nel quantificare le suesposte voci di spesa, si è proceduto vagliando gli oneri stabilmente gravanti sul nucleo familiare, i quali prevedibilmente non subiranno prossimi scostamenti di rilievo, limitandosi comunque la previsione alle sole spese necessarie a soddisfare i bisogni primari della famiglia ed a consentire un tenore di vita decoroso.

Le voci di spesa descritte sono quindi quelle strettamente necessarie per garantire un dignitoso sostentamento al nucleo familiare e, a ben vedere, risultano ridimensionate rispetto agli indici Istat, che rilevano le spese minime per una famiglia composta da due soggetti in 2.495,71, nella casistica “Tipologia Familiare Istat”.

Alla luce di quanto rappresentato emerge con ogni evidenza l'impossibilità, con il reddito attualmente a disposizione di provvedere al pagamento del debito gravante e di far contestualmente

fronte alle spese minime necessarie per il dignitoso sostentamento del proprio nucleo familiare.

#### **VI. Dati patrimoniali**

L'istante non è titolare di diritti su beni immobili.

La stessa risulta comproprietaria, in ragione di 1/3 (comproprietari il coniuge e la figlia Barone Claudia) di autoveicolo modello Peugeot 107, immatricolato in data 28/09/2011, il cui valore di mercato sarebbe quantificabile in euro 5.550,00, sicché la quota riferibile alla proponente è stimabile in euro 1.850,00.

Come risultante da inventario redatto dal Professionista con funzioni di O.C.C. in sede di accesso presso l'abitazione condotta in locazione dalla medesima, la debitrice non risulta titolare di ulteriori beni mobili di valore.

#### **VII. Inesistenza di atti impugnati dai creditori**

Non risultano atti del debitore impugnati dai creditori.

#### **VIII. Contenziosi pendenti**

La debitrice non è parte di contenziosi pendenti in materia fiscale o tributaria.

#### **IX. Poste attive (elenco beni del debitore)**

Per quanto riguarda le **poste attive**, nel richiamare quanto sopra in ordine al patrimonio e al reddito dell'istante, esse sono, dunque, costituite da:

- 1)** I crediti maturandi a titolo di stipendio, liquidabili, giusto disposto dell'art. 268 co. 4 CCII, "*nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice*". Nel caso di specie emerge che la quota liquidabile andrà ricavata dall'eccedenza mensilmente maturata rispetto alle spese minime di sussistenza che ammontano ad euro 1.100,00 mensili, eccedenza che può essere quantificata in termini prospettici proiettando per 48 mensilità la quota disponibile.
- 2)** Il bene mobile registrato, di cui l'istante è proprietaria in ragione di 1/3 (comproprietari il coniuge e la figlia Barone Claudia).

È d'uopo rammentare che la piena accessibilità alla procedura liquidatoria da parte di chi non disponga di beni mobili registrati o immobili, ma del solo reddito derivante da stipendio o pensione è ormai pacificamente ammessa dalla Giurisprudenza. Si richiama sul punto **Tribunale di Roma pronuncia del 29.04.2019** laddove si argomenta compiutamente come segue:

*“Ritiene il decidente che si presti ad essere condiviso l’orientamento interpretativo che ammette la possibilità di accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio anche in favore del sovra-indebitato che (...) sia titolare solamente di beni mobili di modesto valore economico di scambio e di crediti, attuali e di futura derivazione dall’esercizio della propria attività professionale, perché in sintonia sia con la lettera che con la ratio della disciplina normativa di riferimento e, quindi, preferibile rispetto all’alternativa esegesi, negatoria di tale possibilità, che prende a riferimento, come detto, il solo dato letterale normativo. Deve, sul punto, osservarsi che la previsione di legge –art. 14 ter comma 1 legge n. 3/2012- è sufficientemente ampia nell’abbracciare, nel novero delle utilità dalla cui liquidazione possono attingersi le risorse da devolvere all’adempimento dei debiti, tutti i suoi beni” facenti capo al sovra-indebitato. Nella nozione giuridica di beni, come predicato dall’art. 810 c.c., si comprendono, le cose che possono formare oggetto di diritti” e, sotto il profilo della responsabilità patrimoniale, ex art. 2740 c.c., tutti i beni suscettivi di apprezzamento economico costituiscono la garanzia per l’adempimento dei debiti passivamente gravanti sul loro titolare. Ai sensi, poi, degli artt. 812 e 813 c.c., la disciplina prevista per i beni mobili si applica (anche) per tutti i diritti che non abbiano riferimento a beni immobili, dando così evidenza, con il richiamo all’ordito normativo di riferimento, all’esistenza di altri beni, ulteriori e distinti da quelli mobili e immobili, che possono essere oggetto di diritti e che, pertanto, nel caso in cui abbiano contenuto patrimoniale, integrano la garanzia generica ex art. 2740 c.c.. Tale argomento motivo, in uno agli ulteriori già estrapolati dalla giurisprudenza di merito (...) consente, quindi, di ritenere ammissibile la domanda di liquidazione del patrimonio anche nel caso in cui il ricorrente non sia titolare di cespiti immobiliari ovvero di beni mobili*

**di apprezzabile valore economico ma soltanto di crediti, anche futuri, conseguenti a propria attività di lavoro** i cui proventi –in ciò sostanzandosi la relativa liquidazione- vengono messi a disposizione del ceto creditorio, proprio perché costitutivi della garanzia suddetta. A ulteriore conferma è, poi, adducibile la previsione dell'art. 14 undecies della legge n. 3/2012, per la quale anche beni e crediti sopravvenuti" nel quadriennio successivo alla deposito del ricorso di impulso della procedura devono essere devoluti alla risoluzione della condizione di sovraindebitamento ed integrarne la relativa massa attiva, disposizione che, pertanto, chiaramente ed univocamente interviene a convalidare la patrocinata esegesi interpretativa. Tale lettura è, poi, in sintonia con la ratio che ispira la disciplina della composizione della crisi da sovra-indebitamento perché funzionale a consentire a colui che si trovi in tale situazione di soggezione debitoria, laddove ricorrano le ulteriori condizioni previste, di conseguire l'esdebitazione (ex art. 14 terdecies) per effetto ed in conseguenza della devoluzione, al ceto creditorio, delle utilità comunque conseguibili da cespiti attivi del proprio patrimonio nel lasso temporale –avente durata minima quadriennale ex art. 14 quinquies, comma 4- di espletamento della liquidazione".

\*\*\*

Per tutto quanto sopra esposto, la Sig.ra Antonia Maria Assunta Greco *ut supra* rappresentata e difesa, chiede che:

### **VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE**

- Effettuate le opportune verifiche di ammissibilità e l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata adottando i provvedimenti di cui all'art. 270 del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza.

*Salvis iuribus*

Si allega: dichiarazione dei redditi anno d'imposta 2022, rinviando, per il resto, alla documentazione già in atti.

Con riserva di produrre ulteriori documenti o integrare allegazioni eventualmente ritenute necessarie dall'Ill.mo Tribunale adito.

**Dichiarazione di valore ai sensi dell'art. 14 DPR 115/2002**

Si dichiara che trattasi di procedimento di valore indeterminabile il cui contributo unificato è versato nella misura fissa di euro 98,00. Si dichiara, altresì, di voler ricevere gli **avvisi** e le **comunicazioni** di cui agli artt. 133 e ss. a mezzo **Fax** al n. 091.6811188 o a mezzo **Pec** all'indirizzo ettorevolpe@pec.it

Palermo, 19 febbraio 2024

Sig.ra Antonia Maria Assunta Greco

Avv. Ettore Volpe

(anche per autentica)